

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 38 Del 29-12-20

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024 .-

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seguito a Convocazione disposta nei modi di legge sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti consiglieri:

=====

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| LEONI FRANCESCO | P | DI FABIO GIOVANNI | P |
| IANNI GUIDO | P | VALENTINI MARIA ADELE | P |
| ALFONSI LUIGINO | P | SCIPIONI ANTONIO | P |
| CIVITA DANILO | P | BRUNI CECILIA | P |
| RIPANI VALENTINA | P | CAPRIOTTI LUCA | P |
| BASTIANI PIETRO | P | | |

=====

Assegnati n. 11

Presenti n. 11

In carica n. 11

Assenti n. 0

La seduta è Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO. Costata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 28 novembre 2017, resa esecutiva, con la quale la quale il *dott. Lassandari Cristiano* è stato nominato Revisore dei conti del Comune di Roccafluvione per il triennio 2017/2020, a decorrere dal 29 novembre 2017 e fino al 28 novembre 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 in data 05.12.2020, con la quale il Revisore dei conti è stato prorogato nelle funzioni per 45 giorni, fino al 13 gennaio 2021;

VISTA la necessità di nominare il nuovo Revisore dei conti per il triennio 2021/2024, a partire dal 14 gennaio 2021;

VISTO l'articolo 234 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-omissis

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

VISTO l'articolo 16, comma 25, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, contenente: *"Istruzioni dell'elenco dei revisori dei conti degli Enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario"*, pubblicato sulla G.U. 16/09/2011, n. 216, in vigore dal 13 agosto 2012, che testualmente prevede:

Art. 16 "Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali":

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con Decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*
- previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*

- *possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali;*

VISTO il D.M. 15/02/2012 n. 23, contenente "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno FL 7/2012 del 05/04/2012, con la quale sono esplicate e affidate alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo - le modalità operative di nomina dei Revisori dei conti, per le quali le Prefetture stesse estraggono i nomi di chi sarà nominato Revisore contabile di Comuni, Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni, da un elenco appositamente istituito presso il Ministero dell'Interno;

RICORDATO che il nuovo sistema di elezione prevede che l'Ente locale, la cui nomina del Revisore è in scadenza, ne dia comunicazione alla Prefettura affinché attivi la procedura;

CONSIDERATO:

- a) che con nota prot. n.10807 del 04/12/2020, è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo -di Ascoli Piceno la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- b) che in data 18/12/2020, presso la Prefettura di Ascoli Piceno, si è tenuto il sorteggio per procedere alla nomina del Revisore unico del Comune di Roccafluvione;
- c) che con nota prot. n. 11285 del 18/12/2020, la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo - ha comunicato gli esiti dell'estrazione dei nominativi inseriti nell'elenco dei Revisori ai fini della nomina da parte del Consiglio Comunale dell'Ente;
- d) che i tre nominativi estratti dall'elenco regionale sono i seguenti, il primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei conti, mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto designato:

| ND | Nominativo |
|----|-------------------------|
| 1° | Petruzzi Antonio Rocco |
| 2° | Di Giovacchino Gabriele |
| 3° | Caglio Erika |

- e) che il primo Revisore estratto ha rinunciato all'incarico, giusta comunicazione trasmessa a mezzo PEC il 22.12.2020;
- f) che la prima riserva estratta – *Di Giovacchino Gabriele*- ha reso nota la disponibilità ad assumere la funzione di Revisore dei conti del Comune di Roccafluvione;

CONSIDERATO che:

1- ai sensi dell'articolo 235, 1^ comma, del d.lgs. 267/2000, l'Organo di revisione contabile dura in carica tre anni, a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 4 del d.lgs. medesimo; i Revisori sono rieleggibili per una sola volta e, ove nei Collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza dei tre anni, calcolato a decorrere dalla nomina dell'intero collegio; ai

Revisori dei conti si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

2-per i successivi commi 2 e 3:

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente”;

VISTO l'articolo 241 del d.lgs. 267/2000, contenente la disciplina dei compensi per i Revisori dei conti, determinati con decreto del Ministro dell'interno;

VISTO il D.M. settembre 1997, n. 475 “*Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali*”;

VISTO il D.M. 20/05/2005 (G.U. 04/06/2005, n. 128), avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”, con il quale (All. 1 – Tabella A), sono rideterminati i compensi massimi attribuibili nel prospetto seguente:

| | |
|--|-------------------|
| a) comuni con meno di 500 abitanti | euro 2.060 |
| b) comuni da 550 a 999 abitanti | euro 2.640 |
| c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti | euro 3.450 |
| d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti | euro 5.010 |
| e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti | euro 5.900 |
| f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti | euro 6.490 |
| g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti | euro 8.240 |
| h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti | euro 10.020 |
| i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti | euro 11.770 |
| l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti | euro 13.560 |
| m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti | euro 15.310 |
| n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre | euro 17.680 |

Province:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| a) province sino a 400.00 abitanti | euro 15.310 |
| b) province con oltre 400.00 abitanti | euro 17.680 |

VISTO l'Allegato 2 (Tabella B), del D.M. 20/05/2005 (G.U. 04/06/2005, n. 128), che fissa la spesa corrente annuale pro-capite quale limite al di sopra del quale è possibile erogare al Revisore un compenso pari ad un massimo del 10% di quanto previsto nella Tabella A;

VISTO l'Allegato 3 (Tabella C), del D.M. 20/05/2005 (G.U. 04/06/2005, n. 128), che fissa la spesa per investimenti annuale pro-capite quale limite al di sopra del quale è possibile erogare al Revisore dei conti un compenso pari ad un massimo del 10% di quanto previsto nella Tabella A;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 2 del richiamato decreto 20 maggio 2005, i limiti massimi di compenso previsti dalla Tabella A, sono da intendere al netto di IVA, nel caso in cui il Revisore sia soggetto passivo di imposta, e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni;

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, per il quale: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed a titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari di Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio”*;

VISTO l'articolo 3 del decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 (G.U. 04/06/2005), per il quale: *“Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò sia necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il quale: *Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, con le seguenti maggiorazioni: a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto; b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto;*

TENUTO CONTO che, in forza della Tabella allegata al presente decreto, il limite massimo dei compensi che può essere riconosciuto al Revisore dei conti nei Comuni con popolazione di Fascia C (Comuni con popolazione fra 1.000 e 1.999 abitanti), è di € **4.150,00**, da intendersi al netto di Iva, nei casi in cui il Revisore sia soggetto passivo di imposta e dei contributi previdenziali a carico dell'Ente;

VISTA la deliberazione n. 14/2019, con la quale la Corte dei conti – Sezione Autonomie 2019, in risposta ad un quesito di un Comune diretto a conoscere se sia legittimo per il Consiglio Comunale adeguare il compenso del Collegio dei revisori in ragione del nuovo limite massimo per la fascia demografica di appartenenza o, quantomeno, assumere nuove valutazioni di congruità in ragione del mutato contesto normativo introdotto dal richiamato decreto interministeriale 21 dicembre 2018, *“chiarisce che in presenza dei nuovi limiti massimi e i nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell'Interno e quello dell'Economia e delle Finanze, ferma la previsione di cui al comma 7 dell'art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l'adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri; in ogni caso, l'eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall'organo consiliare ai sensi degli artt. li 234 e 241 TUEL;*

RITENUTO, a conclusione del procedimento amministrativo intrapreso, di nominare il dott. Di Giovacchino Gabriele quale nuovo Revisore dei conti del Comune di Roccafluvione per il triennio 2021.2024, a partire dal **14 gennaio 2021**;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi a norma dell'articolo 49, 1^ comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON 11 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 11 Consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1.DI RENDERE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. DI NOMINARE ai sensi dell'articolo 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, del decreto Ministero Interno 15 febbraio 2012, n. 23, e in osservanza delle disposizioni richiamate, Revisore dei conti del Comune di Roccafluvione per il triennio **2021/2024, dal 14 gennaio 2021 al 13 gennaio 2024**, il dott. Di Giovacchino Gabriele, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona al n. 565, 1^ Riserva estratta nelle operazioni di sorteggio.

3. DI DARE ATTO che il Revisore si trova nelle condizioni di compatibilità ad assumere l'incarico previste dall'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e osserva i limiti all'affidamento di incarichi previsti dal successivo decreto legislativo 238 del decreto legislativo medesimo.

4. DI CORRISPONDERE al Revisore il compenso annuo di **€ 3.211,38** - Cap ed Iva inclusa (identico al precedente Revisore), dando atto che osserva il limite dei compensi previsti per i Comuni con popolazione da 1.000 fino a 1.999 abitanti, calcolata per fasce demografiche secondo i parametri previsti dall'articolo 156, 2^ comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. DI RICONOSCERE al Revisore il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza nella sede del Comune per lo svolgimento delle funzioni, in misura di 1/5 del costo del carburante per km di percorrenza, secondo quanto prevede l'articolo 3 del D.M. 21 dicembre 2018.

6. DI IMPUTARE il costo complessivo annuo sarà all'intervento di cui al Codice di bilancio **01.01-1.10.99.99.999** -Capitolo 18 - del bilancio di previsione 2020/2022 e degli esercizi successivi.

7. DI COMUNICARE il nominativo del nuovo Revisore dei conti al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'articolo 234, comma 4, del T.U.E.L.

8. DI PARTECIPARE la nomina alla Prefettura – UTG- di Ascoli Piceno e al Revisore stesso.

9. DI APPROVARE, con la stessa votazione riportata in premessa, l'immediata esecutività della presente deliberazione, a norma dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata la necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il Presidente
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Li 19-01-2021

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====
INVIO AL CO.RE.CO.

[] La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo Prot.n.Approvata.

=====
ESITO DEL CONTROLLO

GIUNTA REGIONALE MARCHE

Servizio Comitato Regionale di Controllo di Ancona
Prot.n. seduta del *****

Provvedimento:

Note: *****

Esecutiva li 29-12-020